

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1021-ter}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TAGLIABUE, STRUMENDO, VIOLANTE, MONTANARI FORNARI,
CECI BONIFAZI, ALBORGHETTI, PEDRAZZI CIPOLLA, UMIDI
SALA, MONTECCHI, BINELLI, GELLI, BENEVELLI, MOMBELLI,
MOTETTA, GRILLI, CIABARRI**

Modifica dell'articolo 81 del codice della strada

*Già articolo 7 della proposta di legge n. 1021, stralciato dalla IX
Commissione permanente (Trasporti) in sede legislativa, nella seduta
del 10 marzo 1988*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1-6.

.....
.....
.....

ART. 7.

*(Ammissione all'esame
per la patente di guida).*

1. L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 81. — 1. Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente

di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza autoveicoli o motoveicoli.

2. Il relativo accertamento è effettuato dall'ufficio medico legale della unità sanitaria locale, da un ispettore sanitario delle ferrovie dello Stato, da un medico dell'istituto militare territoriale o dal medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario.

3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore ai due mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

4. Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A si fa luogo all'accertamento qualora vi siano elementi per ritenere che non esistano i requisiti fisici e psichici richiesti.

5. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, psico-tecniche ed attitudinali è effettuato da una commissione medica istituita presso l'unità sanitaria locale del capoluogo di provincia nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici;

b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozze ed autovetture in servizio di piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici;

c) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80;

d) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

6. Avverso il giudizio della commissione medica di cui al comma 5 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide avvalen-

dosi del parere degli organi sanitari periferici delle ferrovie dello Stato.

7. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi del dodicesimo comma, n. 1), del successivo articolo 91.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti psicofisici, psicotecnici e attitudinali necessari per conseguire le patenti di guida, sia in relazione alle diverse patenti, sia in relazione alle diverse categorie e tipi di veicoli;

b) le modalità di rilascio e i modelli dei certificati medici;

c) le mutilazioni o minorazioni anatomiche e funzionali che non impediscono ai minorati e mutilati fisici il rilascio della patente per autoveicoli o motoveicoli della categoria A, B ed F o per macchine agricole, carrelli, macchine operatrici;

d) la composizione e le modalità di funzionamento della commissione medica di cui al comma 5 ».

ART. 8-15.

.....
.....
.....